

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1630

---

SUPPLEMENTO

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(MELONI)**

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(GIORGETTI)**

---

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-*ter* e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

---

*Presentato il 29 dicembre 2023*

---

---

**NOTA:** L'analisi tecnico-normativa e l'analisi dell'impatto della regolamentazione relative al disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-*ter* e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono state trasmesse dal Governo in data 18 gennaio 2024.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Titolo:** decreto-legge recante “*Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*”.

**Amministrazione competente:** Ministero dell’economia e delle finanze.

**Referente ATN:** Ufficio legislativo – finanze.

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### *1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il decreto-legge recante “*Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*” è stato emanato al fine di fronteggiare la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure idonee a salvaguardare i contribuenti che si sono avvalsi delle agevolazioni fiscali in materia edilizia nelle percentuali potenziate e volte a rivedere la disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali nonché quella sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

L’obiettivo è salvaguardare i contribuenti, soprattutto a basso reddito, evitando l’apertura di contenziosi tra i medesimi e i condomini nonché tra i condomini e le imprese esecutrici dei lavori.

Inoltre, le disposizioni si pongono l’obiettivo di consentire, in deroga al blocco delle cessioni dei crediti e degli sconti in fattura, la conclusione dei lavori già avviati per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, relativi alle zone sismiche 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati.

L’intervento normativo appare coerente con il programma di Governo nella materia dei bonus edilizi che è sempre stato ispirato all’esigenza di contrastare il proliferarsi delle frodi in ambito edilizio e l’esigenza di evitare impatti sul bilancio, evitando la formazione di nuovo debito pubblico.

Il decreto-legge in esame si inserisce, infatti, nell’ambito di una serie di interventi normativi che si sono succeduti nel corso dei mesi, la cui *ratio* è stata principalmente quella di contrastare gli abusi e le condotte fraudolente nell’utilizzo dei crediti di imposta in materia edilizia ed energetica e che hanno condotto il legislatore, da ultimo, a prevedere, con l’art. 2, comma 1, del d.l. n. 11/2023, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto – salvo specifiche deroghe - di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, in luogo della fruizione diretta della detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche.

Complessivamente, l’intervento normativo risulta coerente con le linee generali del programma di Governo, relativamente alla tutela dei contribuenti e in particolare delle famiglie a basso reddito

nonché alla razionalizzazione dei bonus edilizi e delle opzioni sconto in fattura/cessione del credito di cui all'art. 121, comma 1, del d.l. n. 34/2020.

## 2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Per quanto riguarda **gli articoli 1 e 2**, si rappresenta che il c.d. *superbonus* è un'agevolazione fiscale disciplinata dall'art. 119 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, e consistente in una detrazione, con aliquota potenziata, delle spese sostenute per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Tra gli interventi agevolati rientra anche l'installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

L'agevolazione, che nel corso degli anni ha subito numerose modifiche, si affianca alle detrazioni, in vigore da tempo, relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (*ecobonus*) e di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (*sismabonus*), attualmente disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del d.l. 4 giugno 2013, n. 63.

Si evidenzia, inoltre, che l'art. 121 del citato d.l. n. 34 del 2020 ha previsto la facoltà di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto o per la cessione di un credito d'imposta.

Le suddette agevolazioni hanno avuto negli anni un'applicazione diffusa con conseguenti effetti sui tempi di esecuzione dei lavori, in relazione ai quali si introduce una misura di salvaguardia volta a evitare il recupero dei benefici fiscali già fruiti dai contribuenti che non riescono a completare i lavori stessi.

Inoltre, in considerazione del fatto che, a decorrere dall'anno 2024, la misura dell'agevolazione si riduce al 70 per cento, si prevedono maggiori tutele per i contribuenti a basso reddito in caso di prosecuzione dei lavori non conclusi entro il 31 dicembre 2023.

Infine, si persegue l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche e realizzare un risparmio di spesa per l'erario.

In proposito si rammenta che l'articolo 2, del d.l. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e *superbonus*, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche. La norma, tuttavia, riconosce, nondimeno, al comma 2, una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina, prevedendo delle deroghe al divieto.

Nello specifico, il comma 2 stabilisce che il divieto non si applica alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi rientranti nella disciplina del *superbonus* (articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020) che in data antecedente al 17 febbraio 2023 rispettino determinate condizioni. In particolare, il divieto di esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito non si applica:

- per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini qualora risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata-CILA (**lettera a**);
- per gli interventi effettuati dai condomini qualora risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA (**lettera b**).

- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici qualora risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo (**lettera c**). Con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, si prevede inoltre che, con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni in esame al periodo precedente si applicano anche alle spese per gli interventi già rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 119 e dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, ricompresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana comunque denominati. Tali piani di recupero e di riqualificazione urbana, tuttavia, devono presentare contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, che alla data di entrata in vigore del decreto in commento risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati previsti.

Per quanto attiene all'**articolo 3** del decreto-legge, si rileva che l'art. 1, comma 42, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) ha inserito nel decreto-legge n. 34 del 2020 l'art. 119-ter con il quale è stata riconosciuta la detrazione del 75% delle spese documentate sostenute dal contribuente per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.

L'agevolazione, inizialmente prevista per il solo anno 2022, è stata prorogata al 31 dicembre 2025 ad opera dell'art. 1, comma 365, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023). Tale detrazione potenzia la misura già prevista all'art. 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR, con il quale è riconosciuta una detrazione dall'IRPEF, che, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.l. n. 63/2013, fino al 31 dicembre 2024 è fissata in misura pari al 50 per cento.

Nello specifico, la detrazione di cui all'art. 119-ter, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, è calcolata su un importo complessivo non superiore a:

- a) 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- b) 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- c) 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Le spese ammesse alla detrazione sono quelle relative ad interventi che rispettano i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 recante le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Per quanto riguarda l'**articolo 1, comma 1**, si introduce una misura di salvaguardia a favore dei soggetti che hanno beneficiato delle detrazioni relative agli interventi di cui all'art. 119 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. *superbonus*), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le quali, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui all'art. 121, comma 1, del medesimo d.l. n. 34 del 2020. In particolare, si prevede che le detrazioni spettanti non saranno

oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento agevolato, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dall'art. 119, comma 3, del citato d.l. n. 34 del 2020. La clausola di salvaguardia non si applica, invece, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Per quanto riguarda l'**articolo 1, comma 2**, si introduce una norma volta a tutelare i contribuenti con redditi più bassi e consentire la conclusione dei lavori oggetto degli interventi agevolati di cui all'art. 119, comma 8-bis, primo periodo, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, vale a dire gli interventi effettuati su unità immobiliari in condominio. In particolare, in favore dei soggetti che hanno beneficiato dell'agevolazione c.d. superbonus esercitando l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, è riconosciuto un contributo per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 qualora gli stessi siano titolari di un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell'art. 119, comma 8-bis.1, del citato d.l. n. 34 del 2020, e abbiano raggiunto, entro la data del 31 dicembre 2023, uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento.

Il contributo è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle entrate secondo criteri e modalità determinati con apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Per quanto concerne l'**articolo 2, comma 1**, si prevede una revisione della disciplina della deroga al divieto di opzione per il c.d. sconto in fattura/cessione del credito – di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.

In particolare, si prevede che la deroga al blocco delle opzioni previsto dall'articolo 2, comma 1, di detto decreto-legge operi esclusivamente per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, relativi alle zone sismiche 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati che, anteriormente alla data di entrata in vigore dello decreto-legge n. 11 del 2023, risultavano approvati dalle amministrazioni comunali e per i quali, in data antecedente a quella dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo.

La norma incide sull'art. 2, comma 2, lett. c), secondo periodo del d.l. n. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.

Tale disposizione prevede che le disposizioni di cui al comma 1 (e, dunque, il divieto di esercizio delle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura) non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data precedente all'entrata in vigore del decreto, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

La medesima norma prevede, altresì, il divieto di esercizio delle opzioni di cessione del credito e dello sconto in fattura non si applica *“con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3”*, relativamente *“alle spese per gli interventi già rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di*

*legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati interessati”.*

Premesso il quadro normativo di riferimento, l'**articolo 2, comma 1** prevede che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (e, dunque, a partire dal 30 dicembre 2023) le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) secondo periodo del d.l. n. 11/2023, si applica esclusivamente “*in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi*”. Pertanto, viene meno la possibilità di possibilità di cessione del credito d'imposta nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo.

Per quanto riguarda l'**articolo 2, comma 2**, si prevede che i contribuenti che usufruiscono dei benefici di cui all'art. 119, comma 8-ter, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori agevolati, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale.

Con l'**articolo 3, comma 1**, del decreto-legge, si modifica l'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In particolare, con la **lettera a)**, del comma 1, si sostituisce il comma 1 dell'art. 119-ter, limitando l'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione ai soli interventi aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Viene inoltre specificato che per usufruire della detrazione i pagamenti devono essere effettuati con le modalità previste per le spese di cui all'art. 16-bis del Tuir.

Con la **lettera b)**, del medesimo comma 1, si modifica il comma 4 dell'art. 119-ter, prevedendo che gli interventi siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 e che tali requisiti siano asseverati da un tecnico abilitato.

Con la **lettera c)**, del comma 1 si abroga il comma 3 dell'art. 119-ter, escludendo in tal modo dall'agevolazione le spese sostenute per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari.

Infine, con il **comma 2, dell'articolo 3**, si modifica l'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, limitando al 31 dicembre 2023 la possibilità di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura, ad eccezione di specifiche ipotesi riguardanti i condomini e le persone fisiche.

#### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

#### **5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

L'intervento normativo non incide sulle competenze e sulle funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

L'intervento normativo non incide sui principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

È stata verificata l'assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano presentate disposizioni analoghe in altri progetti di legge.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Sulla materia non risultano linee prevalenti di giurisprudenza né la pendenza di giudizi di costituzionalità.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si è a conoscenza di procedure di infrazione sulle materie oggetto della legge.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Le norme non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Sulla materia non risultano linee prevalenti di giurisprudenza né la pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Sulla materia non risultano linee prevalenti di giurisprudenza né la pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Sulla materia non risultano linee prevalenti di regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

#### ***1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Nelle norme esaminate non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

#### ***2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.***

I riferimenti normativi delle norme in commento sono correttamente riportati, tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

#### ***3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

Per quanto riguarda gli **articoli 1 e 2**, non si è fatto ricorso alla tecnica della novella.

Per quanto riguarda l'**articolo 3**, si è fatto ricorso alla tecnica della novella. In particolare, con il **comma 1** dell'art. 3, si modifica l'art. 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei seguenti termini:

- sostituzione integrale del comma 1;
- modifica del comma 4, con aggiunta di un periodo;
- abrogazione del comma 3.

Inoltre, con il **comma 2** dell'art. 3, si modifica l'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, prevedendo anche l'aggiunta di un periodo contenente un elenco.

#### ***4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Per quanto riguarda gli articoli 1 e 2, non si segnalano effetti abrogativi impliciti.

Nell'**articolo 3, comma 1, lettera c)**, è presente una disposizione abrogativa espressa.

#### ***5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

Le norme non introducono alcuna disposizione retroattiva o di reviviscenza o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

#### ***6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Sulla materia risulta aperta la delega conferita al Governo con l'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, che prevede in particolare, quale criterio direttivo, la revisione e la graduale riduzione dell'IRPEF, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione

del sistema verso l'aliquota impositiva unica, attraverso il riordino anche delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalità, con particolare riguardo:

- alla tutela del bene costituito dalla casa (punto 1.2);
- agli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente nonché della rigenerazione urbana e della rifunzionalizzazione edilizia (punto 1.3);
- a misure volte a favorire la propensione a stipulare assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi (punto 1.4).

***7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.***

Per quanto riguarda l'**art. 1, comma 1**, l'**art. 2, comma 1**, e l'**art. 3**, si fa presente che le disposizioni sono immediatamente efficaci e non richiedono interventi attuativi.

Per quanto riguarda l'**art. 1, comma 2**, si fa presente che la disposizione riconosce un contributo in favore dei soggetti a basso reddito che hanno beneficiato dell'agevolazione c.d. **superbonus** esercitando l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Tale contributo sarà erogato secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Per quanto riguarda l'**art. 2, comma 2**, si fa presente che la disposizione, in relazione agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, impone in capo ai contribuenti beneficiari dell'agevolazione denominata *superbonus* l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Si prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy saranno stabilite le modalità di attuazione di tale comma.

***8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Data la natura delle misure, alle quali non sono stati ascritti effetti finanziari rispetto alle previsioni di Bilancio, non occorre la verifica della utilizzazione/aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del decreto. In ogni caso sui bonus edilizi in generale già viene effettuato l'ordinario monitoraggio ai fini dell'eventuale aggiornamento delle previsioni del Bilancio dello Stato.

I dati statistici utilizzati sono già a disposizione dell'Amministrazione e, pertanto, non è stato necessario ricorrere all'ISTAT.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

**Provvedimento:** Decreto-legge recante “*Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*”.

**Amministrazione competente:** Ministero economia e finanze – ramo Finanze

**Referente AIR:** Ufficio legislativo finanze.

**SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

Il decreto-legge recante “*Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*” è stato adottato al fine di fronteggiare la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure idonee a salvaguardare i contribuenti che si sono avvalsi delle agevolazioni fiscali in materia edilizia nelle percentuali potenziate e volte a rivedere la disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali nonché quella sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

In particolare, per quanto riguarda l'**articolo 1**, le disposizioni relative all'agevolazione c.d. *superbonus* di cui all'art. 119, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 nonché quelle relative all'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di cui all'art. 121, comma 1, del medesimo d.l. n. 34/2020, hanno avuto un'applicazione molto diffusa.

Considerato che, a partire dal 1° gennaio 2024, per gli interventi agevolati ai sensi di tali disposizioni spetta una detrazione pari al 70 per cento, si possono verificare casi in cui i contribuenti non riescono a completare i lavori agevolati entro il 31 dicembre 2023, con la conseguente perdita del beneficio fiscale e il recupero da parte dell'Agenzia delle entrate delle detrazioni fruiti.

In questo contesto, si stabilisce di salvaguardare i contribuenti che non completano i lavori, prevedendo che non si dia luogo al recupero del beneficio già fruito fino al 31 dicembre 2023 sulla base di stati di avanzamento dei lavori.

Inoltre, si possono prevedere difficoltà sul piano finanziario in capo ai contribuenti, soprattutto a basso reddito, con l'apertura di contenziosi tra i medesimi e i condomini nonché tra i condomini e le imprese esecutrici dei lavori. A tal riguardo, si agevola la partecipazione alla spesa di detti contribuenti evitando che le loro precarie condizioni finanziarie possano essere fonte di contenzioso. La norma di cui all' **articolo 2, comma 1**, si inserisce nel contesto delle disposizioni introdotte dal legislatore per contrastare le frodi in materia di cessione dei crediti. Si tratta delle misure adottate, da ultimo, con il d.l. 16 febbraio 2023 n. 11 che ha previsto, a decorrere dal 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del decreto), il blocco delle cessioni dei crediti derivanti dai *bonus* edilizi e degli sconti in fattura. Al fine di garantire certezza del diritto, il decreto ha, tuttavia, previsto un regime transitorio per chi, in data anteriore al 17 febbraio 2023, avesse già avviato i lavori. Tra l'altro, il d.l. n. 11 del 2023 ha fatto salvo l'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o dello sconto in fattura in relazione alle spese sostenute ai sensi dell'art. 119 del d.l. n. 34 del 2020 se, in data anteriore al 17 febbraio 2023 fosse stata presentata l'istanza di acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici (art. 2, comma 2, lettera c)). La norma ha previsto, inoltre, al secondo periodo che, con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, tali disposizioni trovassero applicazione anche per le spese

relative agli interventi già rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 119 e dell'articolo 121, comma 2, del d.l. 19 maggio 2020 n. 34, ricompresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana comunque denominati. Tali piani di recupero e di riqualificazione urbana, tuttavia, dovevano presentare contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, che alla data di entrata in vigore del d.l. n. 11 del 2023 risultavano approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e concorrevano al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati previsti.

L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge in esame, dispone un'ulteriore deroga al divieto di esercizio delle opzioni di cessione del credito e dello sconto in fattura per i lavori di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del d.l. 16 febbraio 2023, n. 11, e prevede che, a partire dal 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del decreto), tale deroga si applichi solo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto, risulti presentata la richiesta per l'acquisizione del titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.

Si evidenzia, infine, sempre con riferimento all'**articolo 2, comma 1**, che è stata rilevata l'eccessiva ampiezza della disposizione contenuta nell'art. 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del d.l. 16 febbraio 2023, n. 11, che prevede che il blocco delle opzioni di cui all'art. 121, comma 1, lettere a) e b), del d.l. n. 34/2020 (c.d. sconto in fattura/cessione del credito), stabilito dall'art. 2, comma 1, del d.l. n. 11/2023, non si applichi, con riferimento alle zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, per gli interventi compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, che risultano approvati dai Comuni alla data di entrata in vigore dello stesso d.l. n. 11/2023 e, quindi, anche per gli interventi che non sono stati ancora avviati.

Pertanto, con l'articolo 2, comma 1 del decreto in esame, come anticipato, si limita detta eccezione solo agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in argomento.

Per quanto riguarda l'**articolo 2, comma 2**, la disposizione prevede un obbligo di stipulare un'assicurazione contro i rischi catastrofali per i contribuenti che beneficiano del c.d. *superbonus* al 110 per cento in relazione agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza; ciò al fine di evitare futuri oneri per lo Stato per il ripristino di immobili danneggiati da eventi sismici che hanno già beneficiato del *superbonus* al 110 per cento in relazione agli interventi di cui all'art. 119, comma 8-ter, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34.

Per quanto attiene all'**articolo 3**, del decreto-legge, è stato rilevato, per gli interventi agevolati ai sensi dell'art. 119-ter del d.l. n. 34/2020 – che prevede una detrazione del 75% delle spese sostenute dal contribuente per la realizzazione di interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti – un utilizzo improprio dell'agevolazione, che viene fruita, esercitando le opzioni dello sconto in fattura/cessione del credito, per la realizzazione di interventi parziali anche non strettamente correlati alla mobilità delle persone con ridotte capacità motorie, come l'installazione di infissi o di impianti automatizzati (ad es., tapparelle e saracinesche motorizzate).

Pertanto, con l'articolo 3 si limita l'utilizzo dell'agevolazione di cui all'art. 119-ter del d.l. n. 34/2020 agli interventi strettamente funzionali all'eliminazione delle barriere architettoniche e, in particolare, agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Infine, nella stessa norma si riconducono gli interventi in questione fra quelli per i quali opera il blocco delle opzioni di cui all'art. 121, comma 1, lettere a) e b), del d.l. n. 34/2020 (c.d. sconto in fattura/cessione del credito), previsto dall'art. 2, comma 1, del d.l. n. 11/2023, salvaguardando, tuttavia, i condomini e i contribuenti a basso reddito che hanno già avviato le formalità per la realizzazione degli interventi.

## 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Per quanto riguarda l'**articolo 1**, le disposizioni relative all'agevolazione c.d. *superbonus* di cui all'art. 119 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 nonché quelle relative all'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di cui all'art. 121, comma 1, del medesimo d.l. n. 34/2020, hanno avuto un'applicazione molto diffusa.

Si precisa che la norma relativa alla detrazione del Superbonus sulle spese sostenute per gli interventi su immobili, è stata applicata per la quasi totalità come misura di spesa in quanto l'agevolazione è stata fruita essenzialmente attraverso lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura e solo marginalmente la quota di spesa agevolata è stata indicata e fruita in sede dichiarativa quale detrazione dall'Irpef. I dati utili alle stime e ai monitoraggi della spesa sono stati pertanto desunti dai report che l'ENEA pubblica, a partire dal 1° settembre 2021, con cadenza mensile, sugli interventi agevolati relativi all'utilizzo del Superbonus a livello nazionale e regionale. Si evidenzia che i dati indicati in tali pubblicazioni sono relativi alle sole spese sostenute per interventi agevolati tramite Ecobonus, e non a quelli riguardanti il SuperSismabonus al 110%.

Dalle suddette pubblicazioni Enea, alla data del 31 dicembre 2023 risultano i seguenti interventi operati dal 2020:

|  | N° di edifici |
|--|---------------|
| <b>Condomini</b>                                     | 104.856       |
| <b>Edifici unifamiliari</b>                          | 240.441       |
| <b>Unità immobiliari funzionalmente indipendenti</b> | 116.128       |
| <b>Castelli</b>                                      | 8             |
| <b>Totale</b>  | 461.433       |

Per effetto delle modifiche intervenute con la legge 30 dicembre 2021, n. 234, (legge di bilancio 2022), l'aliquota di detrazione è stata fissata al 70 per cento per gli interventi, di cui al comma 8-bis, primo periodo, del citato art. 119 del d.l. n. 34/2020, effettuati nell'anno 2024 dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dello stesso art. 119 e dagli enti del terzo settore.

Successivamente, con l'articolo 9, comma 1, del d.l. 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, l'aliquota di detrazione veniva ridotta al 90 per cento per gli stessi interventi effettuati nell'anno 2023, per i quali, comunque, veniva mantenuta l'aliquota del 110 per cento qualora risultassero già espletate le relative formalità urbanistiche.

Considerato che, in ogni caso, a partire dal 1° gennaio 2024, per gli interventi in questione spetta una detrazione pari al 70 per cento, si possono verificare casi in cui i contribuenti non riescono a completare i lavori agevolati entro il 31 dicembre 2023, con la conseguente perdita del beneficio fiscale e il recupero da parte dell'Agenzia delle entrate delle detrazioni fruita.

Inoltre, si possono prevedere difficoltà sul piano finanziario in capo ai contribuenti, soprattutto a basso reddito, con l'apertura di contenziosi tra i medesimi e i condomini nonché tra i condomini e le imprese esecutrici dei lavori.

Il successivo **articolo 2, comma 1**, si inserisce nel contesto delle disposizioni introdotte dal legislatore la cui *ratio* è stata principalmente quella di contrastare gli abusi e le condotte fraudolente nell'utilizzo dei crediti di imposta in materia edilizia ed energetica, riscontrate ad esito dell'esperienza operativa maturata dall'Amministrazione finanziaria.

Al riguardo, è stata rilevata l'eccessiva ampiezza della disposizione contenuta nell'art. 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del d.l. 16 febbraio 2023, n. 11.

Tale disposizione si inserisce nel contesto dell'art. 2, del d.l. n. 11/2023, che, al comma 1, prevede il blocco delle opzioni di cui all'art. 121, comma 1, lettere a) e b), del d.l. n. 34/2020 (c.d. sconto in fattura/cessione del credito).

Al comma 2, lettera c), dello stesso articolo, si prevede che detto blocco non si applichi agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

In sede di conversione di detto decreto-legge, avvenuta con la legge 11 aprile 2023, n. 38, è stato previsto, altresì, che il blocco non si applica, con riferimento alle zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, per gli interventi compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, che risultano approvati dai Comuni alla data di entrata in vigore dello stesso d.l. n. 11/2023.

Pertanto, sulla base delle disposizioni citate, il blocco dell'esercizio delle opzioni non si applica con riguardo agli interventi in questione, ancorché non siano stati ancora avviati.

Per quanto riguarda l'**articolo 2, comma 2**, per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, l'agevolazione c.d. *superbonus* spetta, ai sensi dell'art. 119, comma 8-ter, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. La fruizione dell'agevolazione e il ripristino dell'immobile danneggiato non escludono, tuttavia, che lo stesso possa essere colpito da futuri eventi catastrofici o da calamità naturali con il rischio, per lo Stato, di dover stanziare in futuro ulteriori risorse per il ripristino di immobili che hanno già beneficiato del *superbonus* al 110 per cento, ai sensi del citato art. 119, comma 8-ter, del d.l. n. 34/2020.

Relativamente ai dati sugli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per quanto sopra indicato, non si dispone di tale dettaglio.

Per quanto attiene all'**articolo 3** del decreto-legge, si rileva che l'art. 1, comma 42, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, (legge di bilancio 2022), ha inserito nel d.l. n. 34/2020 l'art. 119-ter, con il quale è stata riconosciuta la detrazione del 75% delle spese sostenute dal contribuente per la realizzazione di interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La detrazione spetta in relazione agli interventi che rispettano i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989, recante le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'agevolazione, inizialmente prevista per il solo anno 2022, è stata prorogata al 31 dicembre 2025 ad opera dell'art. 1, comma 365, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023). Inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del citato d.l. n. 11/2023, per gli interventi in questione non opera il blocco delle opzioni dello sconto in fattura/cessione del credito di cui all'art. 121, comma 1, lettere a) e b), del d.l. n. 34/2020.

In tale contesto, è stato rilevato un utilizzo improprio dell'agevolazione in questione che viene fruita, esercitando le opzioni dello sconto in fattura/cessione del credito, per la realizzazione di interventi parziali, anche non strettamente correlati alla mobilità delle persone con ridotte capacità motorie, come l'installazione di infissi o di impianti automatizzati (ad es., tapparelle e saracinesche motorizzate).

Infatti, l'agevolazione, a legislazione vigente, spetta per qualsiasi singolo intervento a condizione che le relative modalità di realizzazione siano conformi alle specifiche prescritte dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236; ad esempio, per l'installazione di

infissi esterni è sufficiente che, in conformità all'art. 4.1.3 di detto decreto, i meccanismi di apertura e chiusura siano facilmente manovrabili e percepibili e le parti mobili siano utilizzabili esercitando una lieve pressione.

Al riguardo, è stato verificato che, posto che tali prescrizioni non comportano eccessivi oneri per i contribuenti, è divenuta prassi commerciale usuale, allo scopo di fruire dell'agevolazione al 75 per cento con lo sconto in fattura/cessione del credito, installare infissi conformi ai requisiti richiesti dal d.m. n. 236/1989 anche in assenza di specifiche esigenze di mobilità di persone con ridotte capacità motorie.

## 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

### 2.1 Obiettivi generali e specifici

Per quanto riguarda l'**articolo 1**, è stato valutato che, in considerazione della circostanza che, a partire dal 1° gennaio 2024, per gli interventi agevolati ai sensi dell'art. 119, comma 8-bis, primo periodo, del d.l. n. 34/2020, spetta una detrazione pari al 70 per cento delle spese sostenute, si possono verificare casi in cui i contribuenti non riescono a completare i lavori agevolati entro il 31 dicembre 2023.

In questo contesto, la disposizione contenuta al **comma 1** ha l'obiettivo di salvaguardare i contribuenti che non completano i lavori, in quanto prevede che non si dia luogo al recupero del beneficio già fruito fino al 31 dicembre 2023 sulla base di stati di avanzamento dei lavori.

Inoltre, considerate le possibili difficoltà finanziarie dei contribuenti, soprattutto di quelli a basso reddito, il **comma 2** si propone di agevolare la partecipazione alla spesa di detti contribuenti, evitando che le loro precarie condizioni finanziarie possano essere fonte di contenzioso.

Per quanto concerne l'**articolo 2, comma 1**, la norma persegue l'obiettivo di limitare l'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del d.l. n. 11/2023.

In base a quest'ultima norma, il blocco delle opzioni di cui all'art. 121, comma 1, lettere a) e b), del d.l. n. 34/2020 (c.d. sconto in fattura/cessione del credito) non si applica, con riferimento alle zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, per gli interventi compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, che risultano approvati dai Comuni alla data di entrata in vigore dello stesso d.l. n. 11/2023, e quindi anche per interventi che non sono stati ancora avviati.

Ciò premesso, con il comma 1 si persegue l'obiettivo di limitare detta eccezione solo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento.

Per quanto riguarda l'**articolo 2, comma 2**, la disposizione risponde all'obiettivo generale di ottimizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche e perseguire un risparmio di spesa per l'erario. In particolare, con la misura in questione si evita che lo Stato debba in futuro stanziare ulteriori risorse per il ripristino di immobili danneggiati da eventi sismici che hanno già beneficiato del *superbonus* al 110 per cento in relazione agli interventi di cui all'art. 119, comma 8-ter, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34.

Con l'**articolo 3** del decreto in esame, si intende perseguire l'obiettivo di limitare l'utilizzo dell'agevolazione di cui all'art. 119-ter del d.l. n. 34/2020 agli interventi strettamente funzionali all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Nello specifico, con il **comma 1, lettere a) e c)**, dell'art. 3, si persegue l'obiettivo di contrastare l'utilizzo dell'agevolazione per la realizzazione di interventi non strettamente correlati alla

salvaguardia delle persone con disabilità, limitando l'ambito oggettivo agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Nel contempo, con la **lettera b)** dello stesso comma 1, si persegue l'obiettivo di limitare gli abusi e facilitare le attività di controllo dell'amministrazione finanziaria, prevedendo che il rispetto delle prescrizioni tecniche, previste dal citato decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989, sia asseverato da un tecnico abilitato.

Infine, con il **comma 2 dell'articolo 3**, si persegue la finalità di ricondurre gli interventi in questione fra quelli per i quali opera il blocco delle opzioni di cui all'art. 121, comma 1, lettere a) e b), del d.l. n. 34/2020 (c.d. sconto in fattura/cessione del credito), previsto dall'art. 2, comma 1, del d.l. n. 11/2023, salvaguardando, tuttavia, i condomini e i contribuenti a basso reddito che hanno già avviato le formalità per la realizzazione degli interventi.

## 2.2 Indicatori

Non sono previsti indicatori associati agli obiettivi.

## 3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

### 3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Per quanto riguarda l'**articolo 1, comma 1**, la misura costituisce una forma di salvaguardia in favore dei contribuenti beneficiari dell'agevolazione c.d. *superbonus* di cui all'art. 119 del d.l. n. 34/2020 che hanno esercitato l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito ai sensi dell'art. 121, comma 1, dello stesso d.l. n. 34/2020 e che non completano i lavori le cui spese sono oggetto dell'agevolazione.

Infatti, per tali contribuenti si prevede che non si proceda al recupero dei benefici fiscali già fruiti sulla base di stati di avanzamento dei lavori.

Pertanto, tale disposizione, non modificando le percentuali e le modalità di fruizione vigenti in materia di *superbonus*, costituisce esclusivamente una sorta di garanzia per i beneficiari delle detrazioni nei casi in cui non riescano a completare i lavori oggetto di agevolazione.

Dal punto di vista finanziario, in linea teorica l'intervento potrebbe comportare un mancato recupero di gettito nei casi in cui i lavori non fossero completati entro i termini previsti e, di conseguenza, non venga raggiunto il miglioramento di due classi energetiche dell'edificio oggetto di intervento. In realtà, attualmente nelle previsioni del Bilancio dello Stato non sono ancora ascritti effetti di recupero in merito alle suddette fattispecie e, inoltre, in un'ottica prudenziale, gli oneri derivanti dall'agevolazione in esame considerano sempre la fruizione della misura per intero, ossia ipotizzando che i lavori vengano ultimati. Alla luce di quanto esposto, l'intervento in esame non determina effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'**articolo 1, comma 2**, la misura dispiega effetti positivi a favore dei contribuenti a basso reddito beneficiari dell'agevolazione c.d. *superbonus* che hanno realizzato interventi in un contesto condominiale e che alla data del 31 dicembre 2023 hanno raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento. A tali contribuenti viene concesso un contributo a carico dello Stato per agevolare la conclusione dei lavori ancora in essere.

Detto contributo, non concorrendo alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, determina un beneficio economico in capo ai soggetti beneficiari.

Per quanto concerne l'**articolo 2, comma 1**, la misura esplica effetti sui contribuenti proprietari di immobili rientranti nei piani di recupero edilizio di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del d.l. n. 11/2023, che non hanno ancora avviato gli interventi agevolati ai sensi dell'art. 119 del d.l. n. 34/2020. Tali contribuenti potranno in futuro fruire di detta agevolazione solo operando la detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi.

Come già illustrato, con la disposizione in esame si è intervenuti sulla disciplina della deroga al divieto di opzione per il c.d. sconto in fattura/cessione del credito di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n.34 del 2020, limitando tale deroga solo in caso di interventi per i quali, in data antecedente a quella dell'entrata in vigore del decreto-legge, risulta presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.

L'intervento di fatto restringe l'ambito di applicazione dell'agevolazione in esame, non determina oneri per lo Stato, mentre avrà impatti sui beneficiari ora esclusi che potranno beneficiare della sola detrazione.

La disposizione di cui all'**articolo 2, comma 2**, obbligando per legge i soggetti beneficiari alla stipula di polizze aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente contratte, determina due effetti di segno opposto in termini finanziari: l'effetto negativo relativo alla detrazione ai fini IRPEF del 19% e l'effetto positivo correlato all'imposta sui premi assicurativi. L'effetto positivo è tale da più che compensare quello negativo, determinando pertanto una neutralità per il bilancio dello Stato della disposizione in esame.

Con l'**articolo 3**, come noto, si interviene sulla disciplina della detrazione fiscale per l'abbattimento delle barriere architettoniche prevista dall'art. 119-ter del d.l. n. 34 del 2020, circoscrivendo il beneficio agli interventi aventi ad oggetto le scale, le rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Viene anche abrogata la disposizione che, a legislazione vigente, ricomprende nel beneficio gli interventi riguardanti l'automazione di specifiche tipologie di impianto (porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche). Si dispone, altresì, che a partire dal 1° gennaio 2024, non sarà più ammesso esercitare le opzioni per il c.d. sconto in fattura/cessione del credito in relazione a tale detrazione, con alcune limitazioni.

Le misure di fatto, restringendo l'ambito di applicazione dell'agevolazione in esame, non determinano oneri per il bilancio dello Stato.

L'intervento produce effetti per i contribuenti che intendono realizzare interventi correlati alle esigenze di mobilità delle persone con ridotte capacità motorie limitando l'ambito oggettivo dell'agevolazione soltanto ai lavori più strettamente connessi con dette necessità.

### 3.2 Impatti specifici

#### A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Per quanto riguarda l'**articolo 1, comma 1**, la misura di salvaguardia a favore dei soggetti che hanno beneficiato dell'agevolazione c.d. *superbonus* produce effetti positivi per le PMI esecutrici dei lavori agevolati. Il mancato completamento dei lavori, ed il conseguente recupero dei benefici fiscali, avrebbe, infatti, in assenza della norma emanata, determinato il rischio di contenziosi tra i contribuenti beneficiari dell'agevolazione e le imprese esecutrici dei lavori.

Per quanto riguarda l'**articolo 1, comma 2**, la misura, riconoscendo un contributo a favore dei contribuenti a basso reddito beneficiari dell'agevolazione c.d. *superbonus*, promuove la prosecuzione dei lavori agevolati, con effetti positivi per le PMI del settore edile.

Per quanto riguarda l'**articolo 2, comma 1**, e l'**art. 3**, nella misura in cui limitano la possibilità di optare per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito, producono effetti specifici sulle PMI, dato che, per gli interventi disciplinati da dette norme, dovranno richiedere ai relativi committenti un pagamento integrale della fornitura.

Per quanto riguarda l'**articolo 2, comma 2**, non si rilevano effetti specifici sulle PMI.

Inoltre, relativamente all'**articolo 3**, posto che si riduce l'ambito oggettivo dell'agevolazione di cui all'art. 119-ter del d.l. n. 34/2020, si producono effetti sulle PMI che realizzano gli interventi che vengono esclusi dall'agevolazione.

#### B. Effetti sulla concorrenza

Per quanto riguarda gli **articoli 1, 2 e 3**, non vi sono profili ed elementi idonei a falsare il corretto funzionamento del mercato e della competitività.

#### C. Oneri informativi

Per quanto riguarda gli **articoli 1, comma 1, 2 e 3**, non ci sono nuovi oneri informativi a carico dei contribuenti.

Relativamente all'articolo 1, comma 2, ai fini della percezione del contributo ivi previsto si stabilirà, nel relativo decreto attuativo, l'onere di inoltrare un'istanza all'Agenzia delle entrate nella quale indicare l'ammontare delle spese sostenute rispetto al quale commisurare il contributo stesso.

#### D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Per quanto riguarda gli **articoli 1, 2 e 3**, in considerazione del fatto che la disciplina contenuta nell'intervento normativo non è stata emanata al fine di recepire direttive comunitarie, non sussiste la necessità di valutare il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

### 4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

#### 4.1 Attuazione

Per quanto riguarda l'**articolo 1, comma 1**, si fa presente che la disposizione è immediatamente efficace e non richiede interventi attuativi.

Per quanto riguarda l'**articolo 1, comma 2**, si fa presente che la disposizione riconosce un contributo in favore dei soggetti a basso reddito che hanno beneficiato dell'agevolazione c.d. *superbonus* e che alla data del 31 dicembre 2023 hanno raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento. Il contributo è finalizzato alla prosecuzione dei lavori non ancora completati. Tale contributo sarà erogato secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Per quanto riguarda l'**articolo 2, comma 1**, si fa presente che la disposizione è immediatamente efficace e non richiede interventi attuativi.

Per quanto riguarda l'**articolo 2, comma 2**, si fa presente che la disposizione, in relazione agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, impone in capo ai contribuenti beneficiari del *superbonus* l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni prodotti da calamità naturali ed eventi catastrofali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy saranno stabilite le modalità di attuazione di tale comma.

Per quanto riguarda l'**articolo 3**, si fa presente che la disposizione è immediatamente efficace e non richiede interventi attuativi.

#### 4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio delle norme introdotte con gli articoli 1, 2 e 3 è svolto dall'Agenzia delle entrate con specifiche elaborazioni dei dati relativi alle comunicazioni delle cessioni dei crediti d'imposta di cui all'art. 121, comma 1, del d.l. n. 34/2020 e di quelli riguardanti le dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti beneficiari delle misure ivi disciplinate.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*19PDL0072210\*